



Ministero del Turismo

AVVISO PUBBLICO

ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 24 agosto 2021, prot. n. SG/243, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 20 settembre 2021, n. 847

FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 182, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE N. 34 DEL 2020, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 LUGLIO 2020, N. 77, COME INTEGRATO DALL'ARTICOLO 1, COMMA 603, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178 E DALL'ARTICOLO 7, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, DESTINATO AL RISTORO DELLE PERDITE SUBITE DA AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR

VISTO il decreto 24 agosto 2021, prot. n. SG/243, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 20 settembre 2021, n. 847, recante *“Disposizioni applicative concernenti le modalità di ripartizione ed assegnazione delle risorse stanziare per gli anni 2021 e 2020 sul fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinate ad agenzie di viaggio, tour operator, guide turistiche e accompagnatori turistici, ad imprese di trasporto turistico mediante bus scoperti, ad imprese turistico-ricettive nonché ad agenzie di animazione per feste e villaggi turistici”*;

VISTA la Decisione C(2021) 5212 final del 8 luglio 2021, pubblicata sul sito del Ministero del Turismo, con la quale la Commissione Europea ha autorizzato sulla base dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), il superamento del *Temporary Framework*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 marzo 2021 recante il conferimento, per la durata di tre anni, a decorrere dalla data del relativo decreto, dell'incarico di Segretario generale del Ministero del turismo, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni, fermo restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del medesimo d.lgs., al Dott. Lorenzo Quinzi;

RITENUTO di dover impartire le disposizioni attuative per l'erogazione delle risorse destinate ad agenzie e tour operator, stanziare per l'anno 2021 sul fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come integrato dall'articolo 1, comma 603, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;



Ministero del Turismo

SI INDICE

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PARI A EURO 32.000.000,00 DESTINATI AL RISTORO DI AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR, CHE NON HANNO PRESENTATO UN'ISTANZA DI CONTRIBUTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO DIRIGENZIALE DEL 15 SETTEMBRE 2020, REP. 35, RECANTE AVVISO PUBBLICO, AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 12 AGOSTO 2020, N. 403, a valere sul fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come integrato dall'articolo 1, comma 603, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Art. 1

Oggetto

1. La ripartizione dei contributi relativi alle risorse stanziato per il 2021 pari a euro 32.000.000, è disposta, ai sensi dell'articolo 3 commi 1-8 del decreto ministeriale 24 agosto 2021, prot. n. SG / 243, e l'assegnazione è effettuata in base alle istanze presentate secondo le modalità descritte all'articolo 3 del presente avviso.

Art. 2

Beneficiari

1. Sono beneficiari delle risorse di cui al presente avviso le agenzie di viaggio e dei tour operator, che non hanno presentato un'istanza di contributo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto dirigenziale del 15 settembre 2020, rep. 35, recante avviso pubblico, ai sensi del decreto ministeriale 12 agosto 2020, n. 403, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 comma 2 del decreto ministeriale 12 agosto 2020, n. 403, costituite entro il 28 febbraio 2020 e che, al momento della presentazione dell'istanza, esercitano attività di impresa primaria o prevalente identificata dai seguenti codici ATECO: 79.1, 79.11, 79.12.
2. Tali risorse sono erogate anche in favore dei soggetti od enti, costituiti o autorizzati alla data del 28 febbraio 2020, che esercitano attività di agenzia di viaggio o di tour operator, anche in maniera non primaria o prevalente, in grado di dimostrare, in maniera univoca, le perdite di fatturato e corrispettivi riferibili alle predette attività.



Ministero del Turismo

Art. 3

Istanza, contenuti e modalità di presentazione

1. L'istanza di accesso al contributo è effettuata attraverso una procedura automatizzata, compilando il format disponibile nello sportello telematico appositamente predisposto, raggiungibile all'indirizzo che sarà pubblicato sul sito del Ministero de Turismo al seguente link <https://www.ministeroturismo.gov.it/> una settimana prima l'apertura del portale informatico stesso.
2. Il servizio messo a disposizione dell'utente consente di:
 - a) accedere alla piattaforma mediante SPID o CNS;
 - b) delegare la presentazione dell'istanza ad un soggetto terzo;
 - c) rilasciare dichiarazioni autocertificate ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dell'articolo 18, comma 3-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - d) inoltrare la domanda di contributo firmata digitalmente dal soggetto interessato o dal delegato, con conseguente rilascio della ricevuta di avvenuta presentazione e trasmissione dell'istanza in formato PDF.Il servizio consente inoltre di scaricare il Manuale operativo di ausilio alla presentazione dell'istanza.
3. Ai fini della valutazione del contributo, l'istante procede all'inserimento dei seguenti dati:
 - a) importo in euro dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019;
 - b) importo in euro dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 30 giugno 2019;
 - c) importo in euro dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020;
 - d) importo in euro dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1 gennaio 2021 ed il 30 giugno 2021;
 - e) importo in euro dei ricavi dell'anno 2019;
 - f) importo in euro dei ricavi dell'anno 2020.
4. L'istante deve inoltre dichiarare:
 - a) la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2 comma 2 del decreto ministeriale 12 agosto 2020, n. 403;
 - b) che l'impresa per cui si presenta l'istanza si è costituita entro il 28 febbraio 2020;
 - c) Di essere/non essere stati beneficiari del contributo ai sensi dell'articolo 4 del



Ministero del Turismo

decreto dirigenziale del 15 settembre 2020, rep. 35, recante avviso pubblico, ai sensi del decreto ministeriale 12 agosto 2020, n. 403;

- d) l'importo di altri contributi, a livello nazionale o regionale, eventualmente ricevuti nei periodi considerati ossia per gli anni 2020 e 2021, con l'indicazione della tipologia/natura del ristoro.

Inoltre, ai fini dell'ammissione al contributo, qualora l'istante sia un soggetto od un Ente che esercita attività di agenzia di viaggio o di tour operator in maniera non primaria o prevalente, deve fornire l'elenco certificato da un professionista accreditato delle fatture emesse per la sola attività di agenzia o tour operator. L'istante deve, inoltre, fornire dimostrazione (es. visura, atto di autorizzazione, ecc) di aver ricevuto autorizzazione all'attività di agenzia di viaggio o di tour operator entro la data del 28 febbraio 2020.

Il sistema informativo permetterà inoltre di allegare all'istanza l'autodichiarazione antimafia ed il certificato di regolarità contributiva (DURC).

- 5. Il sistema informatizzato di cui al comma 1, è programmato per:
 - a) pre-valorizzare le informazioni relative al soggetto richiedente, estratte e certificate dal Registro delle imprese;
 - b) Inibire l'accesso alla compilazione dell'istanza ai richiedenti che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 2 comma 2 del decreto ministeriale 12 agosto 2020, n. 403 sulla base delle informazioni detenute nella banca dati del Registro delle imprese.

Art. 4

Assegnazione ed erogazione

1. L'assegnazione dei contributi è disposta con decreto del Direttore Generale competente, ovvero del Segretario Generale, a seguito dell'istruttoria effettuata sulle istanze pervenute. Sono fatti salvi gli effetti di eventuali controlli successivi, che dovessero comportare rettifiche al riconoscimento del contributo.
2. L'assegnazione dei contributi è, comunque, subordinata al rispetto della Decisione C(2021) 5212 final del 8 luglio 2021, pubblicata sul sito del Ministero del Turismo, con la quale la Commissione Europea ha autorizzato sulla base dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), il superamento del Temporary Framework e definisce il limite massimo di aiuto.
3. L'erogazione del contributo ai beneficiari è effettuata subordinatamente alla verifica della regolarità contributiva dell'impresa e alla verifica inadempimenti ai sensi dell'art. 48 *bis* del d.P.R. 602/1973, secondo le disposizioni vigenti.



Ministero del Turismo

Art. 5

Revoca del contributo e controlli

1. Nel caso in cui la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al contributo contenga elementi non veritieri, il Ministero del turismo dispone la revoca del contributo assegnato, provvede al recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli interessi e degli altri oneri dovuti, e denuncia le irregolarità riscontrate alle competenti Autorità per l'accertamento delle responsabilità penali, civili e amministrativo-contabili e, ove applicabili, quelle conseguenti alle violazioni di cui al decreto legislativo 8.6.2001, n. 231.
2. Il Ministero del turismo effettua controlli, anche a campione, sulla regolarità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti allegati alle istanze e dei dati occorrenti per la determinazione del contributo, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché sulla congruenza dei dati comunicati, anche tenuto conto delle dichiarazioni rese, del contenuto rappresentato e della documentazione prodotta nei procedimenti istruiti dal Ministero del Turismo per la erogazione di analoghe misure dai medesimi soggetti o da soggetti collegati, controllati, controllanti o assoggettati a comune controllo. A tal fine il Ministero si avvale anche dei competenti servizi dell'Agenzia delle entrate e del Corpo della Guardia di Finanza, ai quali trasmette prontamente gli eventuali elementi di rispettiva competenza per i dovuti approfondimenti.

Art. 6

Disposizioni finali

1. Il presente avviso ed i successivi atti sono pubblicati sul sito istituzionale www.ministeroturismo.gov.it. La pubblicazione ha valore di notifica nei confronti degli interessati.
2. La presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3 del presente avviso non costituisce un'aspettativa giuridicamente rilevante in relazione al riconoscimento di alcuna utilità giuridica e/o economica a favore delle imprese proponenti.
3. L'erogazione del contributo di cui al presente avviso è subordinata alle disponibilità presenti nel pertinente capitolo di bilancio del Ministero del Turismo.

Roma, 30 settembre 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Lorenzo Quinzi